



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)



Il Sindaco

ORDINANZA N. 22 DEL 17/10/2023

OGGETTO: ORDINANZA PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA IN RELAZIONE AL CONTRASTO DEL BAGARINAGGIO E DEL TRASPORTO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO DI MERCI IN GRANDI SACCHI DI PLASTICA, BORSONI, ZAINI, CESTE, CARRELLI OD ALTRI ANALOGHI CONTENITORI IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEGLI EVENTI IN PROGRAMMA PRESSO LA STRUTTURA UNIPOL ARENA DI CASALECCHIO DI RENO.

IL SINDACO

Premesso che:

- nei prossimi mesi sono in programma presso la struttura denominata Unipol Arena situata in via Cervi nel territorio del Comune di Casalecchio di Reno diversi eventi sportivi e di pubblico spettacolo, dove è previsto un notevole afflusso di spettatori;
- l'Amministrazione Comunale, intende garantire in ogni modo la positiva riuscita degli eventi in programma sul proprio territorio;

Considerato che:

- in occasione di eventi di tale tipologia, sulle strade adiacenti l'Unipol Arena nei pressi delle biglietterie ed all'interno dei parcheggi sono spesso presenti persone dedite all'attività di compravendita di biglietti per gli spettacoli - cd. bagarinaggio - non autorizzati dagli organizzatori degli eventi;
- queste persone esercitano l'attività di bagarinaggio stazionando ai lati delle strade, spesso esibendo cartelli indicanti la propria attività di compra-vendita dei biglietti d'ingresso, causando distrazione negli automobilisti e conseguente pericolo per la circolazione stradale;
- il loro approccio è spesso molesto, invasivo ed idoneo ad ingenerare sui passanti timore per la loro incolumità fisica, come dimostrano le numerose segnalazioni e richieste di intervento che sistematicamente vengono presentate alle forze dell'ordine operanti in loco;
- il bagarinaggio, esercitato anche nei pressi delle biglietterie regolari, è causa di contrasti e tensioni anche con lo staff di organizzazione dell'evento;
- i comportamenti sopra citati sono lesivi della sicurezza urbana in quanto idonei a compromettere la fruibilità degli spazi pubblici, a causare lo scadimento della qualità e decoro urbano, e di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;

Vistio l'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6,

D.L.23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L.24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e s.m.i.;

Considerato inoltre che:

- durante gli eventi di tale tipologia, nelle adiacenze del Palazzo dello Sport, sono presenti spesso venditori ambulanti itineranti abusivi con merce di varia natura al seguito, contenuta all'interno di grandi sacchi di plastica, borsoni, zaini, ceste, carrelli od altri analoghi contenitori che intendono vendere ai passanti;
- l'eventuale accertamento e contestazione delle violazioni ed il conseguente sequestro della merce operato all'interno di contesti molto affollati presenta rischi elevati per la sicurezza degli operatori;
- i venditori ambulanti abusivi, inoltre, nascondono sacchi, borsoni, zaini, ceste, carrelli ed altri contenitori contenenti la merce, nei più vari luoghi siti lungo i percorsi di afflusso e deflusso degli spettatori, per effettuare in seguito la vendita illecita di prodotti nascosti tra la folla;
- tale attività di vendita contribuisce a creare improvvisati gruppi di persone lungo i marciapiedi, con conseguenti pericolose invasioni della carreggiata stradale;
- i venditori, se individuati dalle forze dell'ordine, compiono bruschi attraversamenti della carreggiata per sottrarsi al sequestro amministrativo della merce, con conseguente grave pericolo per l'incolumità pubblica;

Ritenuto che sia compito del Sindaco prevenire tutti i rischi descritti ai punti precedenti e porre in essere ogni azione utile a garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Viste le precedenti ordinanze in materia che hanno consentito di ottenere risultati positivi sia in relazione alla prevenzione che alla repressione delle attività illecite;

Dato atto che:

- in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i., il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, e pertanto l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;
- è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Bologna del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto pertanto l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92;

Visto l'art. 16, comma 2 della legge 24/11/1981 n. 689;

ORDINA

In occasione degli eventi sportivi e di pubblico spettacolo in programma presso la struttura di via Cervi denominata Unipol Arena:

1. è vietata la compra-vendita di biglietti, al di fuori delle biglietterie e delle agenzie autorizzate. Il divieto è valido nel raggio di un chilometro dal perimetro esterno della struttura stessa, e presso tutti i parcheggi pubblici o aperti al pubblico ovunque collocati.
2. è vietato il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni, zaini, ceste, carrelli od altri analoghi contenitori. Il divieto è valido nel raggio di un chilometro dal perimetro esterno dell'Unipol Arena, e presso tutti i parcheggi pubblici o aperti al pubblico ovunque collocati.

AVVISA

- che il Responsabile del presente procedimento è il Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale "Reno Lavino";
- che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste da leggi e regolamenti in materia, le violazioni alle suddette disposizioni comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, come previsto dal regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo davanti al Prefetto di Bologna nelle forme di legge;
- che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi dalla sua sottoscrizione con decorrenza dal giorno della pubblicazione e validità fino al 31 dicembre 2024.
- che alla violazione amministrativa del divieto di compravendita di biglietti consegua, ai sensi della Legge 689/1981 e s.m.i., il sequestro dei biglietti oggetto della compravendita, di quelli ancora eventualmente posseduti e del denaro costituente il provento dell'attività illecitamente posta in essere
- che alla violazione amministrativa del trasporto senza giustificato motivo di mercanzia consegua il sequestro dei sacchi di plastica, borsoni, zaini, ceste, carrelli od altri analoghi contenitori e della merce ivi contenuta.

Del presente provvedimento è data inoltre comunicazione, per gli adempimenti di competenza:

- Al Prefetto di Bologna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Alla Questura di Bologna;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Al Comando del Corpo Unico di Polizia Locale "Reno Lavino"

IL SINDACO
MASSIMO BOSSO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)